

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOZZAGO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SOZZAGO PER SUPPORTO E GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI - USO NON ESCLUSIVO DI IMMOBILE COMUNALE

L'anno 20__ il giorno __ del mese di _____ presso la Sede Municipale in Piazza Bonola 1 – 28060 Sozzago (NO)

TRA

Antonini Agostino, nato a Novara il 21/02/1956 in qualità di Sindaco di Sozzago, il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di SOZZAGO, C.F. 80005250032

E

Giancarlo Fa, nato a Torino il 25/09/1980, residente a Sozzago, Via Villanuova, 12, il quale dichiara di agire in questo atto in qualità di Presidente della Associazione Turistica Pro Loco Sozzago (C.F. 94083760036);

PREMESSO CHE:

- Il D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" è finalizzato a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- l'art. 30 del Testo unico degli enti locali prevede che gli enti locali possano stipulare convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 119 del Testo unico degli enti locali consente agli enti locali di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- l'Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale ed economica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica e realizzativa della Pro Loco rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato;
- Sul territorio del Comune di Sozzago è costituita e funzionante un'Associazione Pro Loco riconosciuta dalla Regione Piemonte, con l'obiettivo di promuovere la tutela, la valorizzazione, la fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, sportive, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera;
- il Comune di Sozzago, riconoscendo il valore e l'apporto della Pro Loco, in un'ottica di valorizzazione e sviluppo del territorio, intende affidarle il compito di organizzare direttamente e/o supportare la realizzazione di eventi, manifestazioni, feste, celebrazioni nell'ambito territoriale con il patrocinio comunale, mantenendo tuttavia la piena disponibilità del complesso immobiliare sito in piazza Bonola 7 conosciuto come "ex circolino",

per concederlo anche ad altri soggetti.

RILEVATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Pro Loco per il supporto e/o la progettazione, organizzazione e gestione delle manifestazioni e iniziative.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Sozzago e l'Associazione Pro Loco si impegnano a organizzare a favore dei propri cittadini attività e iniziative volte a promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, anche realizzando spazi destinati all'educazione, alla formazione e allo svago e organizzando manifestazioni di tipo culturale e di valorizzazione del territorio.

Tutte le attività e gli eventi organizzati dalla Pro Loco devono essere preventivamente concordati e coordinati con l'Amministrazione Comunale. A tal fine l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco si confrontano per definire un programma annuale delle manifestazioni, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla stipula, salvo possibili modifiche in relazione alla destinazione degli spazi dati in uso e alla necessità di concedere l'immobile anche ad altri soggetti per esigenze di interesse pubblico generale.

Art. 3 – SEDE E UTILIZZO NON ESCLUSIVO DI BENI E STRUTTURE

L'Ente concede alla Pro Loco una sede operativa in comodato gratuito senza oneri e spese c/o un locale sito nella struttura area festa al primo piano, in Piazza Bonola 7; detto spazio, che sarà identificato all'atto della stipula, sarà concesso in uso esclusivo alla Pro Loco.

Per tutte le attività della Pro Loco sono concesse, in forma NON ESCLUSIVA, altre porzioni dell'immobile denominato "Ex Circolino". Il Comune si riserva espressamente il diritto di concedere l'utilizzo della medesima struttura anche ad altri enti, associazioni o soggetti privati per attività di interesse pubblico, secondo modalità e tempi da coordinarsi preventivamente.

Per l'utilizzo di dette porzioni di immobili in uso non esclusivo, ivi compresa l'area cortilizia interna all'edificio (vedi piantina allegata), la Pro Loco dovrà stabilire un calendario coordinato e approvato annualmente dal Comune. In particolare:

- La Pro Loco deve presentare entro la fine di febbraio di ogni anno un programma delle attività previste per l'anno in corso;

- Il Comune, valutate tutte le richieste pervenute da vari soggetti, determina un calendario coordinato degli utilizzi, che potrà essere integrato o variato in corso d'anno, fermo restando il diritto alle associazioni all'utilizzo dell'immobile nelle date calendarizzate;
- La Pro Loco non acquisisce alcun diritto di esclusiva sull'immobile e deve coordinarsi con altri utilizzatori autorizzati dal Comune;
- È espressamente vietato impedire o ostacolare l'utilizzo dell'immobile da parte di altri soggetti autorizzati dal Comune.

Il Comune concede in uso gratuito i locali, spazi, strutture, attrezzature, esclusivamente per la realizzazione delle attività definite dalla presente convenzione. L'affidatario non potrà apportare alcuna modifica e/o trasformazione dei locali concessi, senza autorizzazione preventiva dell'Ente, né adibire l'immobile ad uso diverso da quello pattuito. È fatto divieto all'affidatario di subconcedere gli spazi ad altri soggetti senza autorizzazione comunale.

La Pro Loco potrà acquistare ulteriori attrezzature ritenute funzionali alla propria attività e custodirle nei locali ad essa concessi; la proprietà di dette attrezzature e/o arredi resterà dell'Associazione fino allo scioglimento, in tal caso la proprietà passerà al Comune di Sozzago senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale. Tutte le attrezzature e gli arredi custoditi nei locali o negli spazi in uso dovranno sempre rispettare la normativa in materia di sicurezza, restando totalmente a carico dell'Associazione ogni danno a cose e/o persone arrecate da esse; sarà inoltre cura dell'Associazione assicurarsi che quanto di sua proprietà sia adeguatamente custodito in sicurezza onde evitare che ne possa far uso altro soggetto autorizzato all'uso dei locali, senza l'espresso consenso dell'Associazione Pro Loco.

Art. 4 - ONERI A CARICO DELLA PRO LOCO

L'Associazione Pro Loco si impegna a:

- a) organizzare sia direttamente che in collaborazione con l'Amministrazione Comunale una serie di manifestazioni preventivamente concordate e autorizzate;
- b) presentare entro la fine di febbraio di ogni anno un programma delle attività previste per l'anno in corso;
- c) curare l'attuazione del programma, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei rapporti con artisti, operatori culturali, tecnici;
- d) stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività;
- e) richiedere ed ottenere, presso i competenti uffici, tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per lo svolgimento delle manifestazioni;
- f) garantire supporto organizzativo e pratico all'Amministrazione Comunale per le iniziative promosse dalla stessa;

- g) occuparsi delle pratiche amministrative (SIAE, SCIA, ecc.);
- h) occuparsi della custodia e presidio degli spazi comunali limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo;
- i) mettere a disposizione il proprio materiale e occuparsi del montaggio e smontaggio degli allestimenti;
- j) garantire la pulizia dell'immobile al termine di ogni utilizzo e il ripristino delle condizioni originarie per consentire l'uso da parte di altri soggetti;
- k) contribuire alla manutenzione ordinaria dell'immobile in proporzione all'utilizzo effettivo, secondo modalità da definirsi annualmente;
- l) provvedere a piccole attività di manutenzione ordinaria durante i periodi di utilizzo;
- m) occuparsi della tenuta ordinaria e pulizia dell'immobile;
- n) osservare scrupolosamente le norme a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità;
- o) coordinare le proprie iniziative con quelle di altri soggetti autorizzati dal Comune all'uso dell'immobile;
- p) rispettare e far rispettare la normativa vigente in materia di contenimento del contagio;
- q) presentare, entro il mese di giugno di ogni anno, un rendiconto economico dell'anno precedente.

Art. 5 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per l'attività e le forme di collaborazione disciplinate nella presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale si impegna a farsi carico delle utenze in normale utilizzo (acqua, illuminazione, gas naturale), mentre restano a carico della Pro Loco eventuali costi di allaccio e consumo di utenze temporanee.

L'Amministrazione Comunale potrà acquisire al patrimonio comunale, con fondi propri o di terzi, ulteriori attrezzature e arredi, che se collocati nell'area a disposizione della Pro Loco potranno da questa essere utilizzate alla pari e con le medesime condizioni e restrizioni di quelle concesse in uso all'atto della stipula.

Il Comune di Sozzago, in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo, potrà liberamente e senza alcun impegno derivante in alcun modo dalla presente convenzione, deliberare contributi di natura economica patrimoniale diretta o indiretta a favore della Pro Loco in occasione di eventi di interesse comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà fornire inoltre un supporto alla realizzazione delle manifestazioni, secondo modalità da concordarsi preventivamente e in base alle proprie disponibilità, consistente in:

- a) eventuale apposizione o utilizzo di segnaletica stradale;

- b) promozione delle iniziative;
- d) messa a disposizione di ulteriori arredi quali tavoli, sedie, gazebo;
- e) coordinamento con altri utilizzatori dell'immobile;
- f) messa a disposizione a titolo gratuito di spazi esterni all'area concessa per lo svolgimento di iniziative.

Art. 6 – COORDINAMENTO CON ALTRI UTILIZZATORI

Il Comune coordina tutti gli utilizzi dell'immobile e vigila sul rispetto degli obblighi da parte di tutti gli utilizzatori. In caso di conflitti tra diversi utilizzatori, il Comune decide insindacabilmente sulle modalità di utilizzo, privilegiando l'interesse pubblico generale.

La Pro Loco deve collaborare attivamente con altri soggetti autorizzati dal Comune all'uso dell'immobile, facilitando la condivisione degli spazi e delle attrezzature secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative che sarà messo a disposizione dalla Pro Loco, non instaurerà alcun tipo di rapporto con l'Amministrazione Comunale e a nessun titolo l'attività dei volontari potrà configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale dell'Ente. Volontari iscritti all'Albo dei Volontari Civici che presteranno a qualsiasi titolo la loro attività a favore delle iniziative organizzate dalla Pro Loco, anche patrocinate dal Comune, saranno considerati ad ogni fine e tutela di legge come volontari associati alla Pro Loco e in alcun modo la loro attività potrà essere ricondotta a quella di Volontari Civici, salvo il caso in cui i soggetti fossero preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal Sindaco a svolgere un'attività a favore dell'Amministrazione comunale, definita nell'atto di autorizzazione, svolta nei luoghi e nei tempi di svolgimento delle manifestazioni della Pro Loco.

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni, dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 6 mesi. Il Comune può recedere con preavviso ridotto a 3 mesi per esigenze di riorganizzazione degli spazi o per concedere l'uso ad altri soggetti di maggiore rilevanza pubblica.

La convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:

- Tentativo di acquisire l'uso esclusivo dell'immobile;
- Rifiuto di coordinamento con altri utilizzatori autorizzati;
- Organizzazione di eventi senza preventiva autorizzazione comunale;
- Impedimento dell'accesso ad altri soggetti autorizzati dal Comune;

Art. 9 – SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio prestato dalla Pro Loco non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- in casi di forza maggiore, non imputabili alla Pro Loco;
- in presenza di decisioni assunte dalla Amministrazione per motivi di pubblico interesse;
- per necessità di concedere l'immobile ad altri soggetti autorizzati.

Art. 10 – CESSIONE

L'Associazione Pro Loco non potrà cedere a terzi, nemmeno in parte, la progettazione, la direzione artistica e l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche oggetto della presente convenzione, né subconcedere l'uso dell'immobile senza autorizzazione comunale.

Art. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla congruità e qualità delle manifestazioni, comunicando eventuali rilievi per i provvedimenti del caso. Il Comune vigila inoltre sul rispetto dell'uso non esclusivo dell'immobile e sulla corretta collaborazione con altri utilizzatori.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Novara.

Art. 13 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto della Legge n. 266/1991.

Art. 14 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali che regolano l'attività di volontariato e alla normativa di riferimento per gli Enti Locali.

Art. 15 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida solamente per la Pro Loco di Sozzago ed è esplicitamente escluso che ad essa subentri altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente della Pro Loco sia sostituito, quest'ultimo si intende obbligato ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

Data

IL SINDACO
Agostino Antonini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Fa